

Repertorio n. 24949

Raccolta n. 9774

REGISTRATO AL
PRIMO UFFICIO
DELLE CITTATE
BARI

IL 22-07-1999
AL N. 4134/A

Verbale di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno sedici del mese di luglio (16 luglio 1999).

In Bari, nel mio studio alla via Capruzzi n. 184.

Alle ore sedici e minuti trenta.

Avanti a me Prof. Michele Buquicchio, notaio in Bari ed iscritto al Collegio Notarile del distretto di Bari, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane dai componenti con il mio consenso,

si sono costituiti i signori:


ANGELILLO Candeloro, sacerdote, nato in Gioia del Colle (BA) il 4 aprile 1948 e residente in Triggiano (BA) alla via Marconi n. 20;

MASCIOPINTO Domenico Giovanni, impiegato, nato in Triggiano il 18 agosto 1956 ed ivi residente alla via Stazione n. 12;

D'ALELIO Sante Fernando, ispettore generale del tesoro, nato in Triggiano il 5 maggio 1932 ed ivi residente alla via Carlo Alberto n. 178;

SACCOGNA Regina, insegnante, nata in Triggiano (BA) il 12 febbraio 1958 ed ivi residente alla via Trilussa n. 24.

Costoro, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella loro qualità di componenti effettivi i primi due e supplenti gli altri, del Consiglio di Amministrazione



dell'"ISTITUTO LUCIANO ADDANTE di suor Francesca Fallacara"
con sede in Triggiano alla via Dante n. 107, persona giuridica di diritto privato in virtù di D.P.G.R. in data 22 giugno 1993 n. 595, iscritto nell'apposito Registro presso il Tribunale di Bari al n. 697, codice fiscale 93111480724, già eretto in Ente morale con Regio Decreto 19 febbraio 1928 n. 611, cariche loro attribuite in base all'art. 14 del vigente statuto dell'Ente, mi dichiarano che sono qui convenuti, previa formalità di convocazione, per riunirsi in seduta straordinaria, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente,

ordine del giorno:

- adozione di un nuovo testo di statuto per adeguarlo alle prescrizioni del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e contenente, altresì, modifiche di carattere pratico agli artt. 16 e 25 dello stesso relative alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione e ai suoi poteri.

I componenti mi chiedono, pertanto, di far risultare da pubblico verbale lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e quanto lo stesso andrà a deliberare.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 18 dello statuto dell'Ente, il sacerdote Angelillo Candeloro, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale preliminarmente constatata e dichiara:

- che sono presenti solo due dei membri effettivi e i due

membri supplenti del Consiglio di Amministrazione, come statutariamente designati;


- che, pertanto, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente risulta regolarmente costituito per deliberare sull'ordine del giorno innanzi riportato.

Quindi il Presidente apre la seduta ed illustra ai convenuti che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, si rende necessario adeguare lo statuto dell'Ente al fine di fruire dei benefici statuiti per le ONLUS dalle nuove disposizioni di legge e, nel contempo, procedere alle modifiche di carattere pratico relative agli artt. 16 e 25 dello statuto. Il tutto senza minimamente alterare le finalità istituzionali dell'ente finora perseguite.

All'uopo presenta all'attenzione del Consiglio il nuovo testo dello statuto sociale, formato da trenta articoli, da lui all'uopo predisposto con l'aiuto di tecnici, contenente l'adeguamento alle nuove norme in materia di regolamentazione delle Onlus di cui al Decreto Legislativo n. 460/1997 e contenente, tra l'altro, le modifiche di carattere pratico ai sopra richiamati artt. 16 e 25.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed articolata discussione, all'unanimità delibera di sostituire il vecchio statuto sociale con uno nuovo che viene approvato articolo per articolo e nel suo complesso.

Quindi il nuovo testo statutario viene allegato al presente




verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori del Consiglio di Amministrazione alle ore diciassette.

Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia su di un foglio per quattro facciate sin qui e ne ho dato lettura, con l'allegato, ai costituiti che da me interpellati lo hanno approvato.

Firmati: Angelillo Candeforo - Regina Saccogna - Domenico Giovanni Masciopinto - Sante Fernando D'Alesio - Michele Bucicchio notaio (col sigillo).



Allegato ^{"A"}

al n. 9776

di raccolta

S T A T U T O

dell'"ISTITUTO LUCIANO ADDANTE di suor Francesca Fallacara - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

CAPO I


COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI, PATRIMONIO

Art. 1 - Con testamento di Suor Francesca Fallacara del 21 maggio 1925, per notar Carlo Natale di Triggiano, fu costituita l'Opera Pia "Istituto di Educazione Femminile Luciano Addante - Ospedale Francesca Fallacara".

La fondazione fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto 19 febbraio 1928 n. 611.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 novembre 1972 n. 320, venne definito lo scorporo dell'Ospedale "Francesca Fallacara" dall'anzidetta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza.

Su istanza del Presidente dell'Ente, inoltrata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, l'"Istituto di Educazione Femminile Luciano Addante", con decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 giugno 1993 n. 595, ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e come tale è stato iscritto al n. 697 dell'apposito Registro presso il



Tribunale di Bari.

Art. 2 - L'"ISTITUTO LUCIANO ADDANTE di suor Francesca Fallacara - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" ha sede in Triggiano alla via Dante n. 107, negli edifici appositamente costruiti sul suolo a suo tempo donato dalla Fondatrice.

Art. 3 - L'"ISTITUTO LUCIANO ADDANTE di suor Francesca Fallacara - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", al fine di conservare le attività istituzionali della Fondazione e nel rispetto della volontà della Fondatrice, chiaramente rilevabile dal suo testamento, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza a favore dei minori e degli anziani; la sua attività principale consiste nel provvedere:

- a) al mantenimento e all'assistenza educativa, religiosa, morale e materiale dell'infanzia-fanciullezza (scuola materna ed elementare);
- b) all'accoglienza-assistenza e mantenimento degli anziani.

L'Ente non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - L'"ISTITUTO LUCIANO ADDANTE di suor Fran-

cesca Fallacàra - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" non ha scopo di lucro.


Provvederà all'accoglienza e assistenza degli anziani tramite gestione diretta o tramite convenzione con Enti idonei e all'accoglienza e formazione dei minori tramite convenzione con Istituto di Suore.

Art. 5 - L'Ente potrà ammettere al ricovero gratuito, compatibilmente con le sue possibilità finanziarie, le persone residenti in Triggiano, che non abbiano parenti tenuti a provvedere al loro mantenimento e che siano sprovvisti di qualsiasi trattamento di quiescenza. Per l'ammissione al ricovero non gratuito sarà richiesto l'impegno di Enti, di parenti (tenuti per legge agli alimenti) o di terzi al pagamento della retta giornaliera, che sarà di anno in anno stabilita.

Il numero dei posti gratuiti sarà fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai mezzi di cui dispone la Istituzione.

All'assistenza e al mantenimento gratuito saranno ammessi anche i bambini-fanciulli che appartengono a nuclei familiari particolarmente disagiati.

Art. 6 - Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose o mentali.



Art. 7 - Le norme per il ricovero degli inabili e le garanzie per il pagamento delle rette di quelli non accolti gratuitamente sono determinate dal Regolamento. La misura della retta è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Gli assistiti possono essere dimessi per cattiva condotta, nei casi e nei modi da determinarsi nel Regolamento.

Lo stesso Regolamento disciplinerà le forme di partecipazione alla gestione sociale e l'organizzazione dell'Istituto da parte degli utenti e delle istituzioni di volontariato in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 9 - L'Ente provvede ai suoi fini istituzionali mediante le rendite patrimoniali, le offerte, anche finalizzate, dei privati e le rette a carico degli assistiti o di Enti o di Comuni.

Art. 10 - Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili e immobili rivenienti dalle donazioni effettuate dalla Fondatrice e da altri benefattori.

Art. 11 - Secondo le norme che saranno stabilite dal Regolamento, agli assistiti anziani sarà data la possibilità di espletare piccoli lavori adatti al loro stato fisico nell'ambito dell'Istituto, ai fini della loro personale realizzazione e dell'in-

serimento nel contesto sociale.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione per volontà testamentaria della Fondatrice sono i diretti responsabili del funzionamento dell'Ente per il raggiungimento degli scopi previsti.


Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 14 - I tre membri effettivi sono: uno di nomina dell'Arcivescovo pro-tempore di Bari e Bitonto, l'altro di nomina del Consiglio Comunale di Triggiano e il terzo nella persona dell'Arciprete pro-tempore della Chiesa Matrice di Triggiano. Questi nominano, nel loro seno, il Presidente.

Art. 15 - I due membri supplenti sono: uno di nomina dell'Arcivescovo pro-tempore di Bari e Bitonto e l'altro del Consiglio Comunale di Triggiano.

Essi intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente sempre come consultori e nel caso in cui sostituiscano il rispettivo titolare, assente o comunque impedito per giustificato motivo, hanno anche potestà decisionale.

Art. 16 - I componenti del Consiglio restano in ca-



rica cinque anni e non possono essere riconfermati più di una volta senza interruzioni.

Art. 17 - Le funzioni degli Amministratori sono gratuite.

CAPO III

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 18 - Il Presidente rappresenta l'Ente a tutti gli effetti di legge, di fronte ai terzi e in giudizio, in particolare:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e ne presiede le riunioni;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) sospende, per gravi motivi, gli impiegati e i salariati;
- d) in caso di urgenza, prende tutti i provvedimenti necessari, riferendo poi al Consiglio di Amministrazione da convocarsi entro breve termine.

Art. 19 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano e, nel caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

CAPO IV


ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Alle dipendenza del Consiglio di Amministrazione e per il disbrigo degli affari di ufficio sarà nominato un segretario, secondo le norme e le modalità che verranno determinate dal Regolamento. Potrà assolvere a tale funzione uno dei membri supplenti, nel caso di impossibilità alla nomina di un segretario esterno.

Art. 21 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo possibilmente una volta al mese e in ogni caso per l'approvazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo; le altre ogni qualvolta lo richiedano particolari motivi, sia su invito del Presidente che di almeno due amministratori.

Art. 22 - Gli avvisi per la convocazione del Consiglio devono pervenire ai componenti del Consiglio stesso almeno quarantotto ore prima. In caso di urgenza è ammessa la convocazione a distanza di ventiquattro ore. Gli atti riguardanti gli argomenti di cui all'ordine del giorno, stabilito dal Presidente, devono essere a disposizione dei Consiglieri alla data di convocazione del Consiglio.

Art. 23 - Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di



coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a votazione segreta. Hanno sempre luogo a votazione segreta quando si tratta di questioni concernenti persone. Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non sono computabili nel numero dei componenti del Consiglio coloro che, avendo interesse, non possono prendere parte alla deliberazione.

Art. 24 - I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 25 - Il Consiglio provvede all'ordinaria e straordinaria gestione dell'Ente e al suo regolare funzionamento.

Delibera sui bilanci e sui conti preventivi e consuntivi.

Amministra il patrimonio. All'Ente è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell'Ente stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore

di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'ente ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Promuove quando occorre, le modificazioni dello Statuto.


Nomina, sospende o licenzia gli impiegati e i salariati.

Delibera su tutti gli affari che interessano l'Ente, ivi compresa l'accettazione di lasciti, donazioni e legati.

Art. 26 - I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere dell'Ente se non muniti della firma del Presidente e del Segretario.

Art. 27 - La pianta organica, o modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti nel Regolamento interno e dalla legislazione vigente.

Art. 28 - Il servizio di tesoreria è affidato ad una Banca o ad un Istituto di Credito, avente un proprio sportello in Triggiano.



Art. 29 - Gli amministratori per il servizio interno dell'Ente possono avvalersi dell'opera delle suore e di un cappellano.

Art. 30 - Ove, per qualsiasi causa o motivo, l'ente dovesse estinguersi, i beni residui, esaurita la liquidazione, dovranno obbligatoriamente essere devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale designate dall'Arcivescovo pro-tempore di Bari-Bitonto, così come previsto dal testamento istitutivo, o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Firmati: Angelillo Candeloro - Regina Saccogna -
Domenico Giovanni Masciopinto - Sante Fernando D'Alesio - Michele Buquicchio notaio (col sigillo).

Certifico io dottor Michele Buquicchio, Notaio in Bari

che la presente copia rilasciata per uso *di legge*

che consta di *quattordici* fogli, è conforme all'originale

22, 22 luglio 1998

